



Tribunale di Torre Annunziata

Al Presidente

Dec. N. 86/2020

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la trattazione dei procedimenti presso la terza sezione civile competente per la materia fallimentare (gruppo A).

Facendo seguito al proprio decreto n. 84 del 10.3.2020 ed a quello successivo del 20.3.2020, con cui sono state dettate disposizioni per la trattazione dei procedimenti a seguito del d.l. n. 11/2020 e n. 18/2020;

ritenuto opportuno specificare in dettaglio le modalità operative della terza sezione civile (gruppo A) con competenza in materia fallimentare e societaria, per offrire idonee informazioni non solo al Foro ma anche agli utenti ed in particolare agli ausiliari investiti di specifici compiti di collaborazione nel settore;

acquisita e condivisa la proposta dei magistrati della sezione;

DISPONE

1. PROCEDIMENTI PREFALLIMENTARI ED ALTRI AFFARI CALENDARIZZATI FINO AL 15 APRILE 2020:

Va rilevato che ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, c. 1°, *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"* (fatte salve le eccezioni già contemplate dal d.l. 11/2020), i casi eccettuati per categorie procedimentali non riguardano i procedimenti prefallimentari, concordato preventivo, concordato fallimentare, udienza di verifica dello stato passivo o di rendiconto, procedimenti di volontaria giurisdizione (piani consumatore e procedimenti ex lege n. 3/2012), così come le udienze fissate ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180 L.F. nonché le adunanze dei creditori ai sensi dell'art. 174 L.F.

Ne consegue pertanto che tutte le udienze e gli altri affari calendarizzati fino al 15 aprile 2020, che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 83, comma terzo, né risultino in altro modo gravemente pregiudicati dalla ritardata trattazione, sono differiti d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, alle date ed agli orari che il singolo magistrato o il collegio provvederà ad indicare nei rispettivi provvedimenti, avendo cura di evitare una eccessiva concentrazione di affari nella medesima giornata e nella medesima fascia oraria.

I giudici e/o il collegio comunicheranno le date di rinvio in via telematica tramite cancelleria, avendo cura di altresì di trasmettere gli elenchi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'inserimento sul sito web.

1.1. Procedimenti ex art. 161.6 e 181 L. Fall.

In virtù della sospensione generalizzata dei termini imposta dalla norma di cui all'art.83, devono ritenersi sospesi fino al 15 aprile 2020 altresì i termini di cui all'art. 161.6 L.Fall. (concordato cd. in bianco o con riserva)

1.2. Procedimenti indifferibili – Istanza motivata della parte interessata alla trattazione anticipata.

Ai sensi dell'art. 83.3 del d.l. n. 18/2020 rimane ferma l'eccezione relativa a "*tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*", prevedendosi che "*la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile*".

L'eccezione sopra indicata si concreta quando "l'urgenza" venga attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 L.F., dal delegato del Presidente del Tribunale per i nuovi ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Affinchè possa essere resa tale pronuncia, d'ufficio, occorre che l'urgenza sia riscontrabile con evidenza dagli atti (ad esempio per lo spirare del termine annuale dopo la cancellazione), cosicchè, in mancanza di siffatta evidenza, i soggetti interessati ad una anticipata trattazione "per gravi ragioni di urgenza" dovranno presentare apposita e motivata istanza, argomentando in merito ai presupposti di indifferibilità ed urgenza.

Per i procedimenti dichiarati "urgenti" è ammesso che i difensori depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire in tempo utile rispetto alla data fissata per la celebrazione della udienza.

2. SOSPENSIONE ESPERIMENTI D'ASTA

Sono sospese tutte le vendite fino al 15.04.2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Considerato che l'attuale criticità possa riverberarsi ragionevolmente sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108 L.Fall. (anche per l'inevitabile difficoltà dei potenziali

acquirenti di accedere al credito), in considerazione dell'intervenuta sospensione ex lege di tutti gli esperimenti d'asta da eseguirsi entro il 15.4.2020, nella contingente impossibilità di prevedere quali saranno le modalità organizzative per il periodo compreso tra il 16.4.2020 ed il 30.6.2020, si ritiene opportuno sospendere la pubblicità delle vendite già autorizzate e fissate fino al 30.6.2020, oltre all'attività di visita degli immobili e/o altri beni fino a tale data, in quanto involge attività giudiziaria (e non) da svolta in luoghi per i quali non è possibile adottare misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per questi motivi, per il settore fallimentare si dispone:

- (1). La sospensione degli esperimenti di vendita già autorizzati fino al 30.06.2020 e non ancora pubblicizzati: il curatore o professionista delegato curerà il differimento degli stessi in data successiva al 30.6.2020 previa istanza e/o comunicazione al G.D.;
- (2). Per gli esperimenti di vendita per i quali vi è già stata la pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, in considerazione delle misure emergenziali fino ad oggi adottate e di quanto disposto dall'art. 83.6 e richiamando altresì l'esigenza di riequilibrio del mercato, si dispone di rinviare tali aste in data successiva al 30.6.2020 mandando ai CC.FF. per l'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando su quest'ultimo l'evento "sospensione per emergenza COVID".
- (3). Per le aste già pubblicate ove sia state raccolte offerte in busta chiusa, i curatori e delegato i curatori fallimentari e/o delegati sono autorizzati a verbalizzare l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte senza la presenza degli offerenti: ne comunicheranno l'esito al Giudice Delegato, che previo esame del caso concreto, disporrà se, del caso, la restituzione delle cauzioni agli offerenti (senza indicare nel verbale i nominativi degli stessi) con modalità rispettose delle prescrizioni igienico sanitarie di cui alla normativa emergenziale.
- (4). in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso e la pubblicazione sono sospese sino a nuova disposizione;
- (5). in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di vendita ma non ancora depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuova disposizione;
- (6). fino al 30 giugno 2020 sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuova disposizione;
- (7). fino al 30 giugno 2020 sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuova disposizione;
- (8). come linea operativa si ravvisa l'opportunità di fissare le prossime vendite a far data dal 14 settembre 2020.

2.1. Ordini di liberazione e rilascio immobili.

L'attuazione degli ordini di liberazione e di rilascio degli immobili deve ritenersi sospesa ex lege fino al 15.4.2020. Sono, altresì, sospese *tutte le attività di liberazione* anche in epoca successiva a tale data e **sino alla data del 30 giugno 2020**, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103.6 del d.l. n.18/2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite oggetto di vendita, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

2.2. Attività di stima dei beni.

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15.4.2020 il perito estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la cancelleria fallimentare.

Sino alla data del 15.4.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del giudice delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

2.3. Attività di gestione sospesa fino al 15.4.2020 .

Stante la sospensione generalizzata dei termini prevista dalla norma summenzionata, sono sospesi i termini relativi al deposito della relazione ex art. 33 L. Fall., del programma di liquidazione, del progetto di stato passivo, salvi i casi di eccezionale urgenza da segnalare con apposita istanza al giudice delegato.

3. EMERGENZA SANITARIA, ATTIVITÀ DI GESTIONE COMPATIBILE E ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE

La sospensione dei termini prevista dal decreto n. 18/2020, in quanto finalizzata a limitare gli inevitabili contatti che la celebrazione delle udienze ed i connessi adempimenti comporterebbero, è compatibile con il compimento di atti di amministrazione e gestione del patrimonio fallimentare e/o finalizzati alla definizione della procedura fallimentare, che non richiedano un necessario accesso "fisico" presso uffici o enti ma esclusivamente attività da

remoto o comunque attività on line, mediante il deposito di istanze telematiche, (ad es. istanze di liquidazione o di chiusura).

Deve intendersi rimessa ad ogni curatore la valutazione in merito alla opportunità ed urgenza di curare specifici adempimenti, perché ritenuti improcrastinabili ovvero forieri di pregiudizi connessi alla loro ritardata esecuzione, dovendosi comunque munire, ove necessario, di una espressa autorizzazione da parte del Tribunale.

La consapevolezza delle conseguenze economiche prodotte dalla grave situazione sanitaria induce tutti gli operatori ad adoperarsi per attenuarle con la collaborazione dei professionisti officiati, e tanto impone la tempestività delle operazioni di riparto nell'ambito delle procedure concorsuali, prevedendo a tal fine (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 ter.10 L.Fall.) il deposito dei riparti parziali e finali, tenuto conto di analoghi provvedimenti assunti in questi giorni nelle sezioni fallimentari di altri Tribunali:

-- riparti, chiusure procedure, acconti CF., liquidazioni professionisti, mandati di pagamento

1) si chiede ai CC.FF. di procedere al deposito a far data dal 16.04.20, di progetti di riparto finali o parziali in tutte le procedure aventi liquidità superiore ad € 150.000,00, escludendosi: a) quelle espressamente esentate dal GD con apposito provvedimento; b) quelle in fase di rendiconto finale;

2) si autorizza il deposito di istanze di acconto del C.F., precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto;

3) si autorizza il deposito di istanze di liquidazione di compensi ad ausiliari e professionisti nominati;

4) si invitano i CC.FF. a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al pagamento di tutti i creditori prededucibili che abbiano già terminato la propria attività.

Per i mandati di pagamento si specifica che, a far data dal 10.3.2020, i mandati dovranno essere presentati solo in via telematica. Ciò avrà valore per tutte le procedure, ivi compresi i concordati.

Per quanto riguarda i mandati non evasi e richiesti sino al 9.3.2020, ancora predisposti in cartaceo, si dispone che venga reiterata la richiesta con modalità telematica.

-- mandati di pagamento telematici

I GG.DD., in applicazione dei d.l. n. 11/20 e 18/20, emetteranno mandati di pagamento telematico autorizzando il Curatore: 1) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla cancelleria; 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria; 4) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

4. ACCESSO AGLI UFFICI – COLLOQUI CON PROFESSIONISTI ED AUSILIARI

A seguito dell'adozione dei dd.ll. nn.. 11/20 e 18/20 e delle ordinanze del Presidente della Regione Campania, tenuto conto che ogni attività endoprocessuale va compiuta in forma telematica, sono sospesi fino al giorno 15 aprile compreso tutti gli incontri dei magistrati della Terza Civile con i consulenti tecnici, C.F., custodi, delegati alle vendite ed ausiliari a qualsiasi titolo nominati i quali sono espressamente invitati ad esaminare ogni informazione via PCT nonché ad inviare le proprie istanze esclusivamente mediante deposito telematico ovvero anche a mezzo mail all'indirizzo di posta istituzione di ciascun magistrato .

I colloqui potranno essere tenuti - per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto in apposita istanza telematica - concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati.

A discrezione del singolo g.d. il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.

La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Sono sospesi i depositi cartacei di istanze di qualsivoglia genere, fatta salva la comprovata impossibilità di deposito telematico di istanze connotate dai caratteri di indifferibilità ed urgenza.

Al fine di agevolare il lavoro della Cancelleria e i contatti degli ausiliari per ogni possibile necessità di chiarimenti e comunicazioni, si riportano di seguito gli indirizzi istituzionali di posta elettronica dei magistrati della sezione cui può farsi riferimento:

francesco.abete@giustizia.it

valentina.vitulano@giustizia.it

annalaura.magliulo@giustizia.it

4.1 *Sostituzione del ruolo ex dott. Palescandolo*

Come disposto con separato provvedimento di modifica tabellare (in attesa dell'efficacia del già deliberato trasferimento di altro magistrato), il ruolo ex dott. Palescandolo, sarà trattato a turnazione a far data dall'1.4.2020 dai magistrati assegnati al gruppo A, secondo il seguente calendario:

dal 1 al 15 aprile: dott. Abete;

dal 16 al 30 aprile: dott.ssa Vitulano;

dal 1 al 15 maggio: dott.ssa Magliulo.

L'assegnazione provvisoria ed a turnazione del ruolo ex Palescandolo, comporta che nessun magistrato designato in sostituzione abbia possibilità di avere accesso telematico ai procedimenti pendenti su tale ruolo e, quindi, di visionare le istanze e richieste depositate telematicamente, per cui in considerazione della contingente impossibilità per i singoli magistrati designati in sostituzione di provvedere su istanze cartacee, si dispone che i curatori e/o altri ausiliari provvedano a comunicare all'indirizzo di posta istituzionale (indicato in

precedenza) di ciascun magistrato - individuato in base al turno - le istanze depositate altresì nel fascicolo telematico, provvedendo ad allegarle.

5. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Si dispone che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul sito del Tribunale e comunicata al Presidente del C.O.A., ai curatori fallimentari, nonché ai rispettivi ordini professionali.

La società Aste Giudiziarie In Linea S.p.a., convenzionata l'Ufficio, provvederà per l'annotazione, disposta dai giudici, della sospensione in calce agli avvisi di vendita già pubblicati.

Per gli avvisi altrimenti pubblicati l'onere dell'annotazione sul PVP ricade sul soggetto che ha proceduto alla pubblicazione su richiesta del professionista incaricato.

Torre Annunziata 25 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Ernesto Aghina